



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo "Bozzini – Fasani"
Via Raffaello - 71036 LUCERA



Convenzione Internazionale ONU dei Diritti dell'Infanzia: 20/11/ 1989 ratificata dall'Italia con la L. 176/1991.

Lucera, 13/10/2018

Al Personale Docente
Al Personale ATA

Al sito web
E. p.c. al Direttore SGA

Circ. 24

OGGETTO: Modalità di fruizione dei permessi ai sensi della L. 104/92 e ss.mm.ii.

Si invita tutto il personale che beneficia dei permessi di cui alla Legge 104/92 a produrre, salvo dimostrate situazioni d'urgenza, pianificazioni mensili o settimanali di fruizione o, in assenza di altre indicazioni, di comunicare la relativa fruizione con congruo anticipo di almeno 3 giorni per concordare preventivamente con l'Amministrazione le giornate di permesso, al fine di "evitare la compromissione del funzionamento dell'organizzazione".

Si precisa inoltre che ai sensi del comma 6 dell'art. 15 del CCNL 2066-2009 "i permessi devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti".

Riferimenti normativi:

Comma 6 dell'art. 15 del CCNL 2066-2009

Art. 33 della legge 104/92 ai fini della fruizione dei permessi lavorativi;

Circolare del Dipartimento n. 13 del 2010 della Funzione Pubblica che ha sottolineato che al fine di "evitare la compromissione del funzionamento dell'organizzazione" le amministrazioni devono concordare preventivamente con il lavoratore le giornate o le ore di permesso elaborando in piano per la fruizione dei permessi;

Circolare Inps n. 45 del 01/03/2011, in riferimento alla modalità di fruizione dei permessi per l'assistenza a disabili in situazione di gravità, al punto 2.1 ha precisato che "Il dipendente è tenuto a comunicare al Direttore della struttura di appartenenza, all'inizio di ciascun mese, la modalità di fruizione dei permessi, non essendo ammessa la fruizione mista degli stessi nell'arco del mese di riferimento ed è tenuto altresì a comunicare, per quanto possibile, la relativa programmazione"; Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Interpelli n. 1/2012 e 31/2010, ha riconosciuto al datore di lavoro la facoltà di richiedere una programmazione dei permessi ex art. 33, legge 104/92, purché ciò non comprometta il diritto del soggetto disabile ad un'effettiva assistenza;

Si fa presente, inoltre, che il vigente CCNL all'art. 15 prevede che tali permessi "devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti."

Il Dirigente Scolastico

Pasquale Trivisonne

*(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993)*